

testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione teatrale, che si intende rappresentare o declamare, munito del provvedimento ministeriale con cui la produzione è stata approvata.

Il prefetto può, per contingenze locali, vietare la rappresentazione di qualunque produzione.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere subito dato avviso al prefetto ed al Ministero.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 3.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'articolo 1.

Esse saranno comunicate al prefetto della provincia, dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate dopo la entrata in vigore della presente legge. Il prefetto ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Ove il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.

Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide, sentita la Commissione di cui all'articolo 1.

Il ministro dell'interno, può in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, numero 1848, è abrogato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.

Se ne dia lettura.

GUIDO-BUFFARINI. *segretario*, legge. (V. Stampato n. 717-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Onorevoli camerati! Il disegno di legge attualmente in discussione contiene quattro modifiche all'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi agli effetti civili e delle solennità civili.

Il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, viene compreso tra le feste nazionali. Il giorno 23 marzo, anniversario della fondazione dei Fasci di combattimento, viene aggiunto alle solennità civili. Dall'elenco delle festività scompare la data del XX settembre, in considerazione — afferma la relazione presentata alla Camera — che col Trattato del Laterano è stata definitivamente chiusa la questione romana, e che quella data è venuta perciò a perdere il suo significato di riconsacrazione annuale del diritto dell'Italia alla sua Capitale. Viene invece aggiunta alle solennità civili la data dell'11 febbraio, anniversario della Conciliazione fra la Chiesa e lo Stato.

A nessuno di voi sfuggirà certamente l'importanza che in un paese libero e civile hanno le feste nazionali. In una delle sue opere meno conosciute, la « Proposizione ai lombardi di una maniera di governo libero », lo storico Carlo Botta ricorda che in ogni tempo gli institutori di libertà posero in opera tutte quelle cose che per l'umanità ed ingegno loro hanno potuto immaginare più convenienti per fare in modo che la Nazione divenisse una, e venissero a rinvigorirsi quei vincoli che congiungono naturalmente le provincie con le provincie, le città con le città, i cittadini con i cittadini. Essi avevano in animo di operare in modo che un bisogno generale della Nazione fosse sentito come particolare e proprio da ogni cittadino, e ogni bisogno particolare di un particolar cittadino fosse riguar-